



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera  
SOVERATO**

**ORDINANZA N° 13/2022**

Il sottoscritto, Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato:

<b>VISTO:</b>	il verbale di consegna n° 02/2021 in data 13/10/2021 con il quale sono state temporaneamente consegnate alcune aree demaniali marittime ricadenti nei comuni di Badolato, Isca sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio e Soverato al Dipartimento Infrastrutture-Lavori Pubblici-Mobilità-Settore 6 - Interventi a difesa del suolo della Regione Calabria, per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale;
<b>VISTO:</b>	il processo verbale di consegna dei lavori in data 04/11/2021, con il quale la Regione Calabria ha affidato all'impresa "ICOGEN Srl", in qualità di impresa aggiudicataria, i lavori di completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale;
<b>VISTA:</b>	L'autorizzazione al subappalto della Regione Calabria Prot. 470413 del 29/10/2021 a favore della Ditta Falcomar srl con sede in Agrigento, via Imera 201, 92100 Agrigento PIVA 02739420848;
<b>VISTA:</b>	la nota prot. 470428 in data 29/10/2021 della Regione Calabria;
<b>VISTA:</b>	la nota prot. 511101 in data 25/11/2021 della Regione Calabria;
<b>VISTA:</b>	la nota, assunta al n. 3913 di protocollo, con la quale l'impresa esecutrice ha comunicato l'inizio dei lavori;
<b>RILEVATO</b>	che ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998 nonché della Legge della Regione Calabria n. 17 del 21.12.2005, le funzioni di gestione del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale nella zone di intervento sono esercitate direttamente dall'amministrazione Comunale nell'ambito della giurisdizione litoranea di propria competenza, permanendo in capo all'Autorità Marittima il potere di Ordinanza previsto dall'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione in ordine al profilo della sicurezza della navigazione;
<b>VISTA:</b>	la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
<b>RITENUTO NECESSARIO</b>	salvaguardare la sicurezza della navigazione nel corso dei lavori;
<b>VISTI:</b>	gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento del Codice della Navigazione – Parte marittima;

**RENDE NOTO**

che l'impresa sopra indicata, su incarico della regione Calabria, eseguirà nel Comune di Isca sullo Ionio (CZ), i lavori di realizzazione di barriere frangiflutto soffolte per il completamento delle opere di difesa costiera a ricostruzione del litorale, nelle zone di mare delimitate dai punti di coordinate geografiche così come riportati nelle allegate planimetrie, parti integranti della presente Ordinanza.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Dalla data odierna e fino alla fine dei lavori (30/06/2022), nello specchio acqueo antistante il Comune di Isca sullo Ionio (CZ) e per un raggio di 300 metri dal punto estremo della barriera soffolte da realizzare, avente le seguenti coordinate geografiche (Datum WGS 84):

- Barriera soffolta n°1: Lat: 38° 36' 27.5" N – Long. 016° 33' 56.8" E;

è vietata: la navigazione, la balneazione, la pesca di superficie e subacquea e ogni altra attività comunque collegata ai pubblici usi del mare.

### **Articolo 2**

1. È fatto obbligo a tutte le unità in transito nel tratto di mare in prossimità dello specchio acqueo di cui sopra di:

- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo;
- non attraversare per alcun motivo lo specchio acqueo antistante la zona dei lavori;
- prestare massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dagli operatori impegnati nei lavori.

2. È fatto obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori di che trattasi di osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:

- assicurarsi che dalle operazioni non derivi alcun tipo di danno ambientale;
- comunicare tempestivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato nonché a chi di ulteriore competenza, ogni situazione o circostanza particolare, che esuli dalla regolare condotta dei lavori, ossia ulteriori varianti a quanto indicato in progetto e previsto nella presente ordinanza;
- curare l'esecuzione dei lavori non intralciando e/o pregiudicando, oltre le ragionevoli e contingenti esigenze, la regolare sicurezza della navigazione e le altre attività marittime consentite;
- effettuare i lavori esclusivamente in condizioni meteo marine favorevoli ed adottare tutte le misure necessarie per evitare danni a persone e/o cose;
- rendere disponibile la presente ordinanza al personale impiegato nei lavori ed esporla in prossimità delle aree interessate.

### **Articolo 3**

L'impresa esecutrice dei lavori prima di iniziare i lavori dovrà procedere a segnalare il perimetro dell'area interdetta posizionando gavitelli galleggianti di colore rosso/arancione/giallo a distanza di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro.

### **Articolo 4**

Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici, deve essere sospesa ogni attività e deve essere tempestivamente informato l'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato per le successive operazioni di bonifica.

## Articolo 5

La presente ordinanza attiene esclusivamente ai profili di sicurezza della navigazione e non sostituisce le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in mare ed a terra, comunque subordinati a rispetto delle vigenti normative ed all'osservanza di tutte le concessioni/ nulla osta/autorizzazioni previste per i lavori, che la Regione Calabria ha l'onere di acquisire prima dell'inizio degli stessi.

## Articolo 6

La conclusione dei lavori ed il ripristino dell'idoneità alla navigazione nel tratto di mare interessato deve essere certificato dalla Direzione Lavori con apposita dichiarazione da depositare anche presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato.

## Articolo 7

Le infrazioni alle norme contenute nella presente Ordinanza saranno sanzionate, salvo che il fatto non costituisca reato o differente fattispecie, ai sensi degli artt. 1164, 1174 C.N. ovvero dell'art. 1231 del C.N. qualora sia compromessa la sicurezza della navigazione marittima.

I contravventori saranno ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose.

Se alla condotta di unità da diporto, i contravventori alla presente ordinanza incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D. lgs 18/07/2005 n. 171.

## Articolo 8

Il presente provvedimento non esime il soggetto autorizzato, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- invio alle Amministrazioni ed agli Enti interessati;
- esposizione nelle aree interessate a cura del soggetto richiedente;
- pubblicazione all'albo di questo Ufficio;
- inserimento sul sito WEB <http://www.guardiacostiera.gov.it/soverato/ordinanze>;
- invio alle locali Forze dell'Ordine.

Soverato, (come da data/orario in firma digitale).

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Leo SPINA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LEO SPINA

In Data/On Date:

giovedì 19 maggio 2022 13:44:33



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera  
SOVERATO**

**“STRALCIO PLANIMETRICO ALLEGATO”**

